



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 347/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DALLA SIGNORA
GRAZIELLA GIACON NEI CONFRONTI DEL PERIODICO
"CUNTA SU-CRONACHE VOSTRE" PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 166/15/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, veneto, toscana, marche, Umbria, Campania e puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTE le note del 28 maggio 2015 (prot. nn. 46715 e 46779) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia ha trasmesso le risultanze istruttorie del procedimento avviato nei confronti del periodico *“Cunta Su-Cronache Vostre”* per la presunta violazione dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per aver pubblicato articoli di propaganda elettorale a favore di uno dei candidati a Sindaco del Comune di Laveno Mombello senza garantire uno spazio di confronto e di risposta e per aver distribuito materiale elettorale in allegato all’edizione del medesimo periodico n. 172. In particolare, la segnalante sig.ra Graziella Giacon, candidato Sindaco per il Comune di Laveno Mombello, lamentava che nell’edizione del citato periodico, pubblicato in data 12 maggio 2015, nel corso della campagna elettorale, erano stati pubblicati articoli riportanti *“forti denigrazioni dell’operato di una lista e forti esaltazioni dell’altra, senza che vi sia un adeguato spazio di confronto, uno spazio adeguato di risposta, ...”*. La segnalante osservava peraltro che il periodico, abitualmente distribuito presso le abitazioni dei cittadini, riportava al suo interno *“un manifesto pubblicitario”* riferito ad uno specifico schieramento politico *“nello stesso formato e con lo stesso piego, non dando nessuno spazio simile alla altre liste”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dal Comitato ed, in particolare, la memoria del 28 maggio 2015 con la quale il Direttore responsabile del periodico *“Cunta Su-Cronache Vostre”* in sede di controdeduzioni affermava che l’edizione n. 172 del suddetto periodico oggetto di segnalazione non conteneva *“articoli, inserti e supplementi”* a supporto di candidati Sindaci e che *“eventuale materiale elettorale distribuito contemporaneamente al giornale da cittadini volontari della lista di Centrosinistra non è da attribuirsi al giornale stesso”*;

CONSIDERATO che l’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che quotidiani e periodici, che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali intendano diffondere messaggi politici elettorali, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione per consentire condizioni paritarie di accesso alle diverse forze politiche interessate e che *“sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati”*;

RILEVATO che gli articoli pubblicati nell’edizione del periodico oggetto di segnalazione non sono qualificabili come forme di messaggio politico elettorale ai sensi del citato art. 7, citato ma costituiscono un *“mero esercizio del diritto di cronaca, sia pure critica, nei confronti dell’amministrazione comunale uscente”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pertanto che, quanto alla pubblicazione degli articoli, non è possibile ravvisare la violazione dell'art. 7 della legge 22 febbraio, n. 28;

PRESO ATTO che la locandina di propaganda elettorale di cui in segnalazione, sebbene consegnata contemporaneamente al periodico "*Cunta Su-Cronache Vostre*", non è riconducibile alla responsabilità editoriale riferibile a quest'ultimo;

RITENUTO quindi di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al periodico "*Cunta Su-Cronache Vostre*", è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni ed è altresì pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani